



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Girolamo Lanzellotto Presidente
- dott.ssa Angelica Capotosto Giudice
- dott. Alessandro Nastri Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.04.2015, ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo promossa in data 03.10.2013 da LA SORGENTE S.R.L., con sede legale in Roma, Largo Brancaccio n. 63 (P.I. 01420480558), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Gilberto Luchini, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Iulio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni n. 267, giusta procura in calce alla memoria di costituzione ex art. 180, co. 2, l.f.;

- ricorrente

udita la relazione del giudice delegato, subentrato in data 17.02.2014 al dott. Claudio Baglioni, designato con decreto collegiale del 04.10.2015;

premesso che:

- in data 03.10.2013 la società istante ha proposto ricorso per concordato preventivo con riserva, ex art. 161, co. 6, l.f.;
- il suddetto ricorso è stato ritualmente comunicato al P.M. in sede e al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Terni;
- con provvedimento dell'11.10.2013 il Tribunale (stante, tra l'altro, la pendenza del procedimento prefallimentare iscritto al R. IST. FALL. n. 17/2013 dell'ex Tribunale di Orvieto) ha fissato il termine fino al 02.12.2013 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione previsti dagli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, l.f., imponendo alla proponente gli obblighi informativi di rito;
- in data 02.12.2013 la società ha tempestivamente depositato la proposta di concordato (pubblicata, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese, e comunicata al P.M. in sede), allegando la documentazione di cui agli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, l.f.;
- con decreto del 13.01.2014 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 163 l.f., nominando giudice delegato il dott. Claudio Baglioni e commissario giudiziale il dott. Gioacchino Messina, e ha fissato in data 19.03.2014 l'adunanza dei creditori;
- con decreto emesso in data 15.03.2014, su istanza del commissario giudiziale, l'adunanza dei creditori è stata rinviata all'11.04.2015;
- in data 01.04.2014 il commissario giudiziale ha depositato la relazione ex art. 172 l.f., esprimendo parere positivo sulla proposta concordataria e riferendo al Tribunale, ai sensi dell'art. 173 l.f., in merito alla sopravvenuta mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato (con particolare riguardo all'intervenuto fallimento della Immobiliare Mossa del Palio S.r.l., principale debitore della società proponente, e alle ripercussioni di tale evento sulle prospettive di riscossione della maggior parte dei crediti costituenti la quasi totalità dell'attivo concordatario);
- con decreto del 02.04.2014 il Tribunale ha aperto il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, ai sensi dell'art. 173, co. 2, l.f., fissando dinanzi a sé l'udienza per la relativa istruttoria in data 05.05.2014;

l'attività di costruzione di fabbricati) dotato di un profilo dimensionale non corrispondente al paradigma delineato nell'art. 1, co. 2, lett. a), b), e c) l.f., non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma, come si evince dai bilanci depositati;

- va inoltre ribadita la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di crisi (da intendersi come situazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f., o anche soltanto di difficoltà economico-finanziaria potenzialmente idonea a sfociare nell'insolvenza: v. Cass. 18437/2010), alla luce della documentazione in atti: dopo il "crollo" dei ricavi intervenuto nell'esercizio 2013, prevalentemente dovuto alla crisi del settore che ha determinato la compressione dei prezzi di vendita e la difficoltà di incassare i crediti, la società ricorrente non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- la domanda è stata approvata (v. verbale ex art. 152, co. 3, l.f. redatto dal notaio Simonetta Torina in data 01.10.2013, rep. 58603, racc. 8907, da cui risulta la determinazione assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 152, co. 2, lett. b, l.f., sottoscritta e pubblicata in conformità a quanto stabilito dagli artt. 152 e 161, co. 1 e 4, l.f. (nonché dall'art. 125 c.p.c., per quanto concerne la sottoscrizione del difensore);
- la produzione della documentazione di cui all'art. 161, co. 2, l.f., risulta regolare e completa;
- la relazione redatta dal professionista incaricato dalla società debitrice, rag. Salvatore Vittozzi, appare esaustiva alla luce dell'iter motivazionale posto alla base dell'attestazione, oltre che formalmente completa; in particolare, il predetto professionista: 1) quanto alla veridicità dei dati aziendali, non è limitato a dar conto della conformità tra i dati enunciati nella proposta e quelli risultanti dalla contabilità della società proponente, ma ne ha attestato la corrispondenza alla realtà effettiva, dando atto di aver eseguito verifiche a campione anche sulla base di elementi extracontabili (sul punto, si vedano Trib. Rovigo, 20 marzo 2015, in www.ilcaso.it, Trib. Bassano del Grappa, 19 aprile 2013, in www.ilfallimentarista.it, e Trib. Benevento, 23 aprile 2013, in www.ilcaso.it; v. altresì Cass. 2130/2014, secondo cui il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali deve essere svolto "sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica"); 2) quanto alla fattibilità del piano concordatario, ha fornito motivazioni idonee e coerenti circa la stima dei presumibili valori e tempi di realizzo delle singole poste dell'attivo (v., in proposito, *ex multis*, Cass. 13083/2013), affermando in conclusione che "la stima del valore di realizzo dei crediti verso clienti e dei crediti per fatture da emettere appare prudentiale e la recuperabilità dei crediti nei confronti dei soci appare supportata da adeguate specifiche assunzioni di impegni da parte di terzi e garanzie reali dirette" ed esprimendo, in definitiva, un giudizio completo in ordine alla realizzabilità della proposta con le modalità e nei tempi prospettati della società proponente;

quanto alla proposta di concordato:

- la società ricorrente, con atto debitamente sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* a norma dell'art. 152, co. 1, l.f. (richiamato dall'art. 161, co. 4, l.f.), ha proposto ai creditori "un concordato liquidatorio con cessione di beni ai creditori", mediante una liquidazione che "seguirà le disposizioni dettate dall'art. 182 l. fall." (v. pag. 9 della proposta): si tratta di una proposta di concordato puramente liquidatorio, in quanto prevede l'integrale cessione a terzi dei beni senza contemplare una continuazione dell'attività imprenditoriale, neppure parziale, in capo alla proponente o a soggetti cessionari (sulla natura della cessione dei beni ai creditori attuata in ambito concordatario, nonché sulle differenze di disciplina con la *cessio bonorum* normata nel codice civile, v. da ultimo Cass. 6022/2014);
- la proposta prevede di realizzare, con il ricavato della liquidazione dell'attivo (complessivamente stimato in € 3.212.278,00): l'integrale pagamento delle spese di procedura e degli altri crediti prededucibili (per un complessivo importo stimato in € 338.000,00, comprensivo di un fondo per le spese di funzionamento pari a € 62.400,00); l'integrale soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio, per € 2.310.769,00 (somma comprensiva degli interessi da riconoscersi fino al primo riparto utile, pari a € 110.037,00); la soddisfazione nella percentuale del 36,13% dei crediti

chirografari (crediti che ammontano complessivamente a € 1.559.598,00, di cui € 400.000,00 accantonati per “*il credito asseritamente vantato dalla ditta individuale Biagioli Roberto, seppure contestato ed oggetto di un processo civile di cognizione tutt’ora pendente dinanzi a Codesto Tribunale*”, e che verrebbero dunque pagati per € 563.509,00: v. pagg. 8-9 della proposta);

- non è prevista la suddivisione dei creditori in classi (sulla legittimità di tale scelta, stante la facoltatività della formazione delle classi ove non siano prospettate modalità soddisfattive diverse per creditori nella medesima posizione giuridica, v. per tutte Cass. 3274/2011);
- la proposta è da ritenersi conforme alla previsione dell'art. 160 l.f., in quanto prevede di realizzare, mediante la liquidazione dell'attivo, il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e una soddisfazione percentuale dei creditori chirografari;
- l'attivo messo a disposizione dei creditori sociali e destinato alla liquidazione coincide con la totalità dei beni della società ricorrente, nel rispetto del principio enunciato dall'art. 2740 c.c. secondo cui i creditori devono potersi soddisfare sull'intero patrimonio del debitore (v. Cass. 6022/2014; v. altresì, nella giurisprudenza di merito, App. Roma, 5 marzo 2013, Trib. Torino, 5 giugno 2014 e Trib. Roma, 25 luglio 2012, tutte in www.ilcaso.it, nonché Trib. Torino, 23 dicembre 2010, in www.ilfallimentarista.it), essendo tra l'altro espressamente specificato, in più punti della proposta (v., ad es., pagg. 5, 7 e 8), che ogni somma eventualmente realizzata oltre le previsioni sarà comunque destinata al soddisfacimento dei creditori concorsuali (v., sul punto, la stessa Cass. 6022/2014);
- quanto alla degradazione al rango chirografario dei crediti di rivalsa IVA assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 2758, co. 2, c.c., i quali in proposta non vengono neppure individuati e distinti dalla parte imponibile dei crediti, se in astratto ciò determina la violazione della regola per cui la soddisfazione non integrale dei crediti privilegiati è consentita solo laddove la relazione ex art. 160, co. 2, l.f., rechi la specifica indicazione dei beni o diritti sui quali i fornitori e professionisti potrebbero esercitare il predetto privilegio speciale e del valore di mercato ad essi attribuibile, ovvero della loro insussistenza (v. Cass. 24970/2013; Cass. 24553/2013; Cass. 12064/2013), nel caso di specie la legittimità della degradazione può evincersi dall'assenza di rimanenze di merci in seno all'attivo concordatario, composto esclusivamente da crediti, impianti e macchinari (questi ultimi, peraltro, del valore stimato in appena € 3.000,00);

quanto al piano concordatario:

- la società proponente prevede di adempiere alla proposta, procedendo con immediatezza alla riscossione dei crediti e alla vendita dei beni, entro due anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato *“quale possibile arco temporale necessario per la liquidazione dell’attivo”* (v. pag. 10 della proposta);
- i tempi di adempimento della proposta, in ottemperanza al dettato dell’art. 161, co. 2, lett. e), l.f., sono stati analiticamente enunciati dalla società proponente, mediante la redazione di un’apposita tabella recante l’indicazione dettagliata dei flussi di cassa attesi (v. pag. 11 della proposta);

quanto alla sussistenza dei presupposti per l'omologazione:

- il giudizio di omologazione (che, invero, costituisce la fase conclusiva dell'unitaria procedura di concordato: v. Cass. 11439/92), nel caso in cui non vengano proposte opposizioni, si sostanzia in un procedimento camerale di volontaria giurisdizione che si conclude con decreto non soggetto a gravame (v. le motivazioni di Cass. 67/85, da aggiornarsi alla luce delle modifiche normative successivamente intervenute);
- quanto all'oggetto del giudizio, la mancanza di opposizioni comporta che, ai sensi dell'art. 180, co. 3, l.f., il Tribunale deve limitarsi a compiere una verifica sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione;
- il controllo sulla regolarità della procedura non ha ad oggetto esclusivamente la regolarità formale della votazione e degli altri adempimenti posti in essere dal proponente e dagli organi della procedura nelle varie fasi, né può intendersi limitato al profilo inerente alla completezza e

adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori in merito alle condizioni e alla convenienza della proposta concordataria: esso investe anche la persistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato e, tra questi, della fattibilità giuridica del piano concordatario, nonché la mancata commissione di atti di frode da parte della società proponente, mentre resta preclusa al Tribunale ogni valutazione sulla congruità delle stime effettuate dal professionista attestatore, sulla convenienza della proposta e sui rischi inerenti al piano (v., per tutte, Cass., SS.UU., 1521/2013);

- la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che tale controllo si realizza facendo applicazione dei medesimi parametri già utilizzati nelle precedenti fasi di ammissione e (eventualmente) di revoca, tenendo conto altresì delle circostanze sopravvenute o emerse successivamente all'apertura della procedura. Dunque, il Tribunale deve verificare: a) che il procedimento si sia svolto nel rispetto delle forme stabilite dal legislatore e, in particolare, che la documentazione prodotta, per completezza e regolarità, abbia effettivamente assolto alla funzione di assicurare ai creditori un'informazione adeguata, consentendo loro di disporre di tutti i dati necessari per esprimere dapprima il proprio consenso (o dissenso) informato e poi le eventuali riserve e opposizioni all'omologazione (v. Cass. 3586/2011; Cass. 21860/2010; Cass. 22927/09); b) che non siano emersi atti di frode da parte del proponente, commessi o scoperti successivamente all'apertura della procedura, dovendo in caso contrario respingersi la domanda di omologazione, senza che sia necessario aprire il procedimento di revoca ai sensi dell'art. 173 l.f. (v. Cass. 10778/2014; Cass. 2250/85; Trib. Tivoli, 15 luglio 2009, in www.unijuris.it); c) che il piano concordatario sia giuridicamente fattibile, non ponendosi in contrasto con norme inderogabili e, al contempo, non palesandosi manifestamente inidoneo ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura concordataria, la quale consiste nel superamento della crisi attraverso il soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, di tutti i creditori in tempi ragionevolmente contenuti (v. ancora Cass., SS.UU., 1521/2013; Cass. 24970/2013; Cass. 21901/2013; Cass. 13083/2013; Cass. 11014/2013; Cass. 18864/2011; v. anche, nella giurisprudenza di merito: App. Salerno, 19 ottobre 2010, in *Il fallimento*, 2011, 338; Trib. Napoli, 26 maggio 2010 e Trib. Pescara, 16 ottobre 2010, entrambe in www.ilcaso.it);
- resta invece affidata esclusivamente ai creditori il giudizio sulla fattibilità economica, da intendersi come valutazione afferente alla convenienza della proposta, alle probabilità di successo del piano e a tutti gli altri aspetti che presentino margini di opinabilità, rispetto ai quali il Tribunale deve limitarsi ad esprimere un giudizio di secondo grado sulla completezza e congruità logica dell'attestazione resa del professionista designato dal debitore ai sensi dell'art. 161, co. 3, l.f. (v. le già citate Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 21901/2013, Cass. 11014/2013 e Cass. 18864/2011, nonché, da ultimo, Cass. 2130/2014);
- nel caso di specie, può anzitutto esprimersi un giudizio positivo sulla regolarità formale della procedura, sia per quanto concerne il corretto svolgimento delle operazioni di voto, sia per quanto attiene alla completezza ed esaustività delle informazioni fornite ai creditori, i quali sono stati posti nelle condizioni di esprimere con piena consapevolezza le proprie determinazioni in ordine alla convenienza della proposta di concordato; da questo punto di vista, deve sottolinearsi che nella relazione ex art. 172 l.f. e nelle sue successive integrazioni, regolarmente comunicate a tutti i creditori con le modalità di cui all'art. 171 l.f., il commissario giudiziale ha dettagliatamente informato i creditori in merito alle potenziali criticità nella realizzazione dei crediti nei confronti della Immobiliare Mossa del Palio S.r.l. (stante l'intervenuto fallimento della stessa) e dei soci Luciano Scalia, Gilberto Luchini e Massimo Mencacci Amalfitano (stanti gli atti di disposizione compiuti dagli stessi o dai rispettivi garanti dopo la proposizione della domanda di concordato), per cui può affermarsi che i creditori hanno deciso di approvare la proposta nonostante i suddetti rischi (v. ancora Cass., SS.UU., 1521/2013, nonché Cass. 21901/2013 e Cass. 11014/2013);
- non risulta che la società che la società proponente abbia commesso atti di frode in pregiudizio dei creditori concorsuali, né che la stessa abbia posto in essere, nel corso della procedura, atti di

- per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ritiene che sussistano tutte le condizioni di legge per l'omologazione del concordato preventivo;

quanto, infine, alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori e alla determinazione delle modalità della liquidazione:

- poiché il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, ai sensi dell'art. 182, co. 1, l.f. devono essere nominati un liquidatore e un comitato di creditori per assistere alla liquidazione;
- il liquidatore agirà in modo da garantire la corretta esecuzione del piano proposto dalla società debitrice, attenendosi alle modalità in esso indicate e (per quanto non espressamente ivi previsto) a quanto stabilito nel dispositivo del presente decreto, anche per quanto attiene alla distribuzione delle somme progressivamente ricavate mediante le attività di liquidazione; in particolare, le vendite di beni dovranno avvenire in conformità con quanto previsto dagli artt. 105 ss. l.f. (v. pag. 10 della proposta);
- i membri del comitato dei creditori sono individuati in base ai criteri dettati dall'art. 40 l.f., richiamato dall'art. 182, co. 3, l.f.;
- il liquidatore redigerà l'elenco definitivo dei creditori in linea con quello redatto dalla società proponente, avuto riguardo alle "rettifiche" operate dal commissario giudiziale sulla scorta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 171, co. 1, l.f., nonché alle risultanze della procedura (es: rinuncia totale o parziale al credito da parte di uno o più creditori; pagamento integrale o parziale intervenuto nelle more tra il deposito della domanda di ammissione e l'omologazione), ad eventuali provvedimenti giurisdizionali o amministrativi adottati nelle more (in specie: pronunce giurisdizionali di accertamento di crediti ovvero di condanna della società proponente al pagamento di somme; sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) e alla documentazione in proprio possesso (es: prova univoca dell'avvenuto pagamento del credito, solo erroneamente inserito in elenco dalla società proponente), senza effettuare alcuna valutazione di tipo discrezionale;
- il Collegio manda al Giudice delegato di provvedere, su segnalazione del commissario giudiziale (il quale provvederà a depositare un dettagliato prospetto dei crediti in relazione ai quali pendono giudizi), ad eventuali accantonamenti ex artt. 185, co. 2, e 136, co. 2, l.f., fissando le condizioni e le modalità per lo svincolo delle somme in ipotesi accantonate;

P.Q.M.

visti gli artt. 177, 180 e 182 l.f.,

OMOLOGA

il concordato preventivo presentato da LA SORGENTE S.R.L., con sede legale in Roma, Largo Brancaccio n. 63 (P.I. 01420480558), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Gilberto Luchini;

NOMINA

liquidatore l'avv. Francesco Venturi;

DESIGNA

quali membri del comitato dei creditori:

- 1) Nuova Elettrica S.r.l.
- 2) Euro Edil S.r.l.
- 3) Paolo Benucci

e dispone che il commissario giudiziale comunichi la nomina ai singoli componenti designati, ponendo un termine di 10 giorni per l'accettazione. Qualora taluni dei suddetti creditori non accettassero la nomina, voglia il commissario giudiziale informare il giudice delegato, proponendo, nel contempo, i nominativi di altri creditori che, per quantità e qualità dei loro crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento degli stessi, possano garantire una composizione equilibrata del comitato in conformità a quanto stabilito dall'art. 40, co. 2, l.f. (richiamato dall'art. 182, co. 3, l.f.). In ogni caso, nel corso della fase esecutiva del concordato, il commissario giudiziale segnalerà al giudice delegato l'eventuale sussistenza di giustificati motivi per la sostituzione dei membri nominati;

DISPONE

le seguenti modalità di liquidazione:

- 1) il liquidatore prenderà in consegna, al momento della accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, alla presenza del commissario giudiziale, su apposito verbale da depositare in cancelleria;
- 2) lo stesso liquidatore, entro due mesi dall'accettazione dell'incarico, dovrà predisporre e depositare in cancelleria l'elenco definitivo dei creditori sulla base delle risultanze della procedura (come specificato in motivazione), dandone immediata comunicazione agli stessi creditori (con le modalità previste dall'art. 171, co. 2, l.f.) e al commissario giudiziale, e provvedendo successivamente al deposito in cancelleria della documentazione comprovante l'effettuazione delle predette comunicazioni;
- 3) il commissario giudiziale depositerà, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, un dettagliato prospetto dei crediti in relazione ai quali pendono giudizi, al fine di consentire al giudice delegato di effettuare le proprie valutazioni in ordine alla necessità di disporre eventuali accantonamenti ai sensi degli artt. 185, co. 2, e 136, co. 2, l.f.; nell'ulteriore corso della procedura, il commissario giudiziale provvederà a segnalare al giudice delegato, nell'adempimento della propria funzione di vigilanza ex art. 185 l.f., l'eventuale insorgenza di altri contenziosi;
- 4) il liquidatore, di concerto con il commissario giudiziale, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, dovrà predisporre e far approvare dal comitato dei creditori un programma che individui le iniziative giudiziali e/o stragiudiziali per la riscossione dei crediti e le modalità di liquidazione dei beni nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105-108-ter l.f., mediante procedure competitive di scelta dell'acquirente e sulla base dei valori di stima determinati in corso di procedura, salve le diverse previsioni del piano concordatario;
- 5) per la riscossione dei crediti, in alternativa alle ordinarie modalità (diffida stragiudiziale, valutazione della possibilità di procedere giudizialmente e affidamento del relativo incarico a un legale, previa autorizzazione da parte del giudice delegato), il liquidatore potrà farsi autorizzare dal comitato dei creditori a conferire mandato a società specializzate, ovvero a procedere alla cessione in blocco dei crediti e delle azioni pendenti, secondo quanto previsto dall'art. 106 l.f.;
- 6) per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 182, co. 4, l.f., e in particolare per le transazioni, il liquidatore, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale (il quale dovrà valutare, ai sensi dell'art. 185 l.f., che l'atto non rechi pregiudizio ai creditori), dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, al quale dovrà essere inoltrato anche il suddetto parere, notiziando all'esito il giudice delegato; in caso di inerzia o impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato;
- 7) il liquidatore chiederà, per la nomina di eventuali coadiutori, l'autorizzazione del comitato dei creditori e ne fornirà informativa al giudice delegato, al quale spetterà liquidarne il compenso; la nomina dei difensori per l'espletamento delle attività stragiudiziali o giudiziali di liquidazione spetta al liquidatore, fermo restando che l'eventuale pattuizione anticipata dei relativi compensi dovrà essere sottoposta all'autorizzazione del comitato dei creditori a norma del capo che precede;
- 8) le somme oggetto del deposito giudiziario già in essere potranno essere trasferite dal liquidatore su un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato alla firma del giudice delegato, presso una banca scelta dallo stesso liquidatore, previa informativa al commissario giudiziale, in modo da garantire condizioni economiche competitive. Dell'eventuale trasferimento delle somme il liquidatore notificherà l'ufficio una volta avvenuta l'operazione. Per le spese necessarie e per i pagamenti, il liquidatore potrà effettuare i prelevamenti da tale conto corrente bancario, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa, e allegando il parere del commissario giudiziale);

- 9) il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione, entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento delle stesse, sul conto corrente acceso ai sensi del punto precedente;
- 10) ogni operazione contabile dovrà essere registrata dal liquidatore in un apposito libro giornale vidimato da un membro del comitato dei creditori;
- 11) il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal piano predisposto dalla società debitrice e approvato dai creditori e rispettando l'ordine della causa di prelazione, tenuto conto delle spese di procedura ancora da sostenere e sentito il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il giudice delegato;
- 12) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegno circolare o bonifico bancario, con successivo immediato invio di distinta dei versamenti eseguiti sia al commissario giudiziale che al giudice delegato;
- 13) in caso di accantonamenti disposti per i crediti giudizialmente contestati, il liquidatore al momento dell'esecuzione del piano di riparto dei crediti aventi il medesimo rango provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco delle passività di cui al punto n. 3 (maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati) in distinti libretti di deposito bancario aperti presso il medesimo istituto di credito ove è già in essere il conto corrente intestato alla procedura concordataria, vincolati all'ordine del giudice delegato, con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono; analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili; lo svincolo delle somme di cui al punto precedente verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della società debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione;
- 14) ogni sei mesi, nonché ogni qualvolta debba porre in essere operazioni di particolare rilevanza, il liquidatore predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del piano concordatario, accompagnata dal conto della sua gestione, informando il giudice delegato delle attività svolte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico; tale relazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 182, co. 6, l.f., dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata (unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo) a mezzo posta elettronica certificata al commissario giudiziale e al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione; il commissario giudiziale provvederà a sua volta a comunicare la relazione ai creditori a norma dell'art. 171, co. 2, l.f.;
- 15) il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il commissario giudiziale, il giudice delegato e il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta e puntuale attuazione del piano. In tale ipotesi, il commissario giudiziale informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f.;
- 16) il commissario giudiziale sorveglierà, ai sensi dell'art. 185 l.f., l'adempimento del concordato e l'operato del liquidatore, riferendo immediatamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi incluso il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato (ovvero, già prima della sua scadenza, le circostanze che rendano presumibile il mancato rispetto di tale termine);
- 17) entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il liquidatore depositerà in cancelleria il conto della gestione, preceduto da una relazione riepilogativa attestante l'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari in relazione alle previsioni della proposta, dandone comunicazione al comitato dei creditori e al commissario giudiziale, che ne inoltrerà immediatamente copia ai creditori a mezzo p.e.c.;

AUTORIZZA

il giudice delegato ad emettere, all'occorrenza, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato, a cura della cancelleria, a norma dell'art. 17 l.f. e comunicato al P.M. in sede, alla società debitrice, al liquidatore e al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

DICHIARA

il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 02/10/2015

Il Giudice relatore
(dott. Alessandro Nastri)

Il Presidente
(dott. Girolamo Lanzellotto)

Elimato Da: 210701 81M01 1 AN7E11 OTTO Emareen Da: INE070EDT EIDM04 011A1 IEI07ATA Cardoiff: 979244E Elimato Da: NASTRI AL EISSANINDO Emareen Da: ADIBADEE S D A M02 P A 9 Cardoiff: 2400a7a706ra8a8a7f7f7955a41a7e7r440